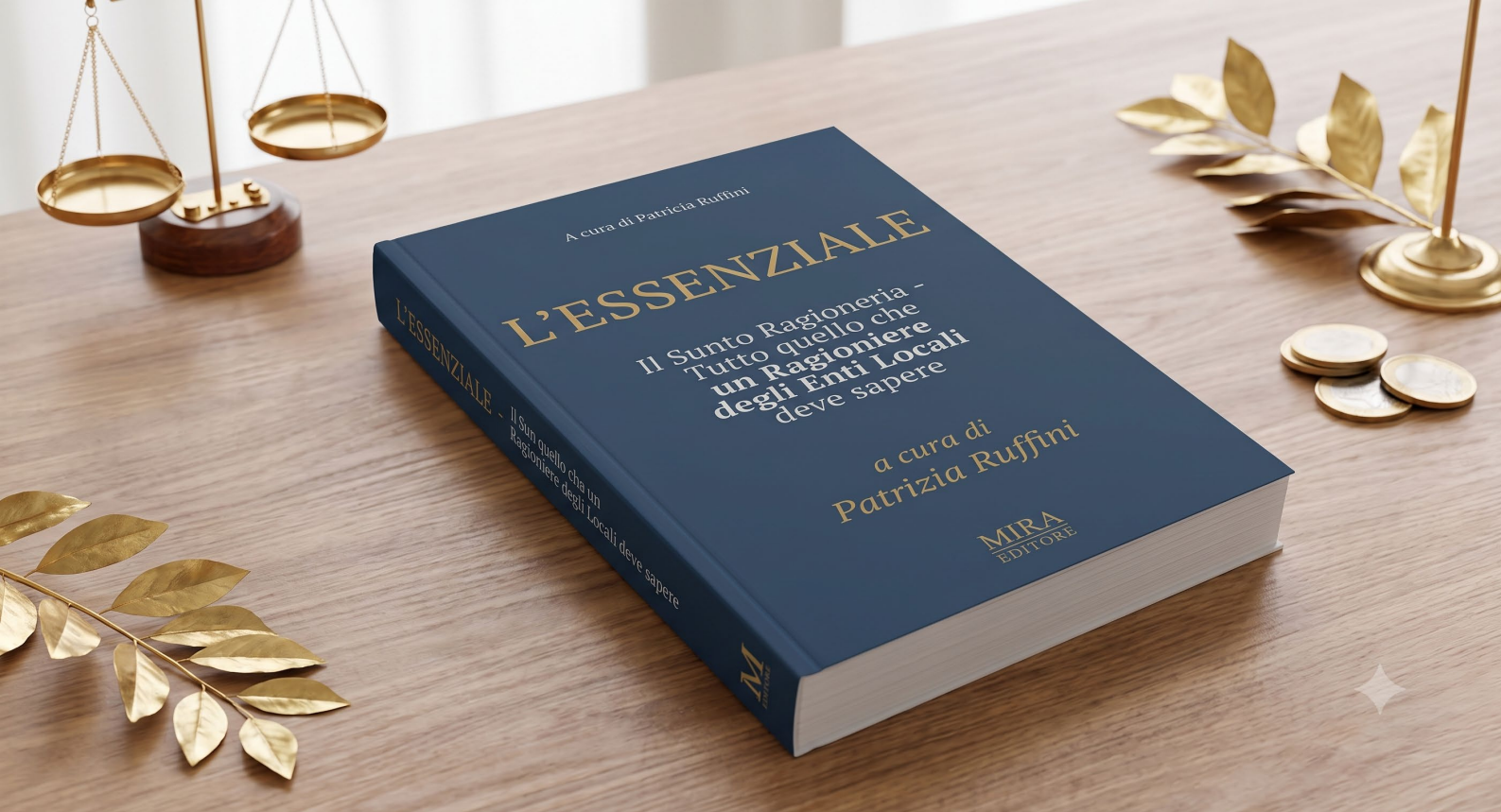




IL SUNTO RAGIONERIA N. 28 DEL 17 LUGLIO 2026

L'Italia ha centrato gli obiettivi europei del PNRR sull'Accrual, registrando un tasso di adesione straordinario. Dopo questo successo si apre la vera sfida: il passaggio culturale verso una contabilità basata sulla sostanza economica.

Le recenti FAQ della Ragioneria impongono infatti di valutare la reale funzione dei beni, archiviando vecchi approcci formali. Parallelamente, l'imminente adeguamento tecnico dei protocolli SIOPE+ ai requisiti TLS 1.2 e 1.3 impegna ancora una volta i responsabili finanziari in verifiche tempestive con tesoriери e software house, pena il blocco delle trasmissioni dal 28 settembre. Tra novità possibilità di utilizzi più ampi dell'imposta di soggiorno, rimborsi elettorali e l'avvio della piattaforma Minerva, luglio dei ragionieri degli enti locali si conferma denso di adempimenti.

Sommario

SCADENZARIO	4
CONTABILITA'	4
Rassegna. Siope+, nuovi requisiti di sicurezza dal 28 settembre: enti locali al bivio dei software	4
Rassegna. Imposta di soggiorno, l'assunzione della polizia locale fuori dai tetti di spesa amplia i margini di programmazione degli enti utili in fase di salvaguardia.....	4
Ministero dell'Interno. Rendicontazione delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026	5
Corte dei Conti. Conto giudiziale: l'agente contabile deve rendicontare anche i pagamenti telematici	5
ACCRUAL IN PRATICA.....	6
Rassegna. Contabilità accrual, raggiunti gli obiettivi Pnrr: coinvolto il 96,65% della spesa pubblica.....	6
MEF. FAQ n. 30 Accrual su trattamento contabile dei beni immobili (piano alienazioni)	6
MEF. FAQ n. 31 Accrual su valutazione terreni e fabbricati	7

MEF. FAQ n. 32 Accrual su trasferimenti: adempimento della condizione	8
MEF. FAQ n. 33 Accrual su trasferimenti: voci dello schema di stato patrimoniale	9
MEF. FAQ n. 34 Accrual su classificazione degli immobili (caserme)	10
MEF. FAQ n. 35 Accrual su classificazione dei risconti passivi	10
MEF. FAQ n. 36 Accrual su software	11
MEF. FAQ n. 37 Accrual su criterio di imputazione dell'addizionale comunale irpef	11
MEF. FAQ n. 38 Accrual su contabilizzazione dei fondi pnrr	12
MEF. FAQ n. 39 Accrual su beni del patrimonio culturale	13
MEF. Accrual: raggiunti gli obiettivi del Target M1C1-117 e della Milestone M1C1-118	14
Rassegna. Accrual, il patrimonio cambia identità: la rivoluzione nascosta nelle Faq della Ragioneria	14
Rassegna. Trasferimenti e Pnrr, con le Faq della Ragioneria l'accrual punta sulla sostanza	16
Rassegna. Accrual, dall'Irpef ai software: competenza economica vero terreno della riforma ...	17
RISORSE	18
Ministero dell'Interno. Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026	18
ANCI. Capitale italiana del mare 2027, aperto il bando per la candidatura dei Comuni costieri .	18
PNRR	19
ANCI. Pnrr, Pubblicata la graduatoria per l'assegnazione delle risorse per far fronte a esigenze urgenti	19
TRIBUTI	19
Giustizia Tributaria. Tari e limiti all'autonomia del Comune nella determinazione delle tariffe	19
Giustizia Tributaria. Illegittima la notifica dell'accertamento IMU a ciascun erede in solidarietà passiva	20
Corte di Cassazione. Tassa rifiuti: no alla sanzione se l'inutilizzabilità dell'immobile è già nota al Comune	20
FISCALE	20
Agenzia delle Entrate. Personale in comando: soggetto a IVA il rimborso dei costi per accordi dal 2025	20
Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo sulla planimetria identificativa della concessione demaniale	21
PERSONALE	22
Corte dei Conti. Incentivi tecnici esclusi per il sindaco che svolge le funzioni di RUP	22
Corte dei Conti. Salario accessorio staff politici: il limite del fondo si adegua con il valore pro-capite del 2018	22
Rassegna. Pa in diritto/dovere di ripetere gli importi indebiti erogati ai dipendenti	22
Giustizia Amministrativa. Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento	24
INPS. Casellario delle pensioni: obblighi e scadenze per gli enti erogatori	24
Ministro per la Pubblica Amministrazione. Minerva: la nuova piattaforma del Dipartimento della funzione pubblica	24
ARAN. Pubblicato il Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico: risultanze di sintesi 2025	25

Corte dei Conti. Incarichi pubblici ai pensionati: gratuità solo per nuove nomine ed estensione ai lavoratori autonomi	26
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	27
AGEL. Società in house, escluso il ricorso contro gli atti del Comune controllante	27
REVISIONE	27
Corte dei Conti. No all'aumento in corso di mandato per i revisori delle aziende speciali	27
VARIE	28
Conferenza Stato-Città. Autovelox: in vigore le nuove regole	28
MIT. Riserve negli appalti: iscrizione sul primo verbale utile a pena di decadenza	28
ANAC. DI Infrastrutture e Pnrr, audizione Anac: capitalizzare le competenze e garantire trasparenza	28

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

CONTABILITA'

Rassegna. Siope+, nuovi requisiti di sicurezza dal 28 settembre: enti locali al bivio dei software

Di Patrizia Ruffini

I Comuni sono chiamati a verificare tempestivamente che i software di contabilità utilizzati per l'interazione con Siope+ siano adeguati ai nuovi requisiti di sicurezza che entreranno in vigore il 28 settembre 2026. Il richiamo arriva dalla Fondazione Ifel che, con [una nota](#), invita le amministrazioni a **confrontarsi da subito con le software house** e con i tesoreri per evitare possibili interruzioni nello scambio degli ordinativi informatici.

L'esigenza nasce dall'aggiornamento annunciato dalla Banca d'Italia, che dal prossimo 28 settembre disabiliterà i protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 negli ambienti di produzione e di collaudo di Siope+. Da quella data la piattaforma accetterà esclusivamente connessioni basate sui protocolli TLS 1.2 e TLS 1.3, oggi considerati gli standard di sicurezza di riferimento.

L'adeguamento riguarda i software gestionali di contabilità impiegati per l'invio e la ricezione degli ordinativi informatici, nonché gli eventuali altri componenti applicativi che dialogano con Siope+. Gli interventi tecnici dovranno essere realizzati dai fornitori dei sistemi informativi e, per gli aspetti di competenza, dai tesoreri. Agli enti non è richiesto alcun intervento diretto sui propri sistemi, ma spetta il compito di verificare che gli aggiornamenti siano stati programmati e saranno completati entro la scadenza.

Ifel raccomanda, in particolare, di acquisire dai fornitori una conferma formale sulla piena compatibilità del software in uso con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3, sul rilascio dell'aggiornamento prima del termine fissato dalla Banca d'Italia e sull'avvenuta esecuzione, ove previsti, dei test necessari nell'ambiente di collaudo di Siope+.

La verifica è essenziale perché, in assenza degli adeguamenti richiesti, i sistemi che continueranno a utilizzare i vecchi standard non saranno più in grado di comunicare con la piattaforma. Ne deriverebbe l'impossibilità di trasmettere e ricevere gli ordinativi informatici (mandati e reversali), con conseguenti blocchi e criticità nella gestione dei pagamenti e degli incassi degli enti.

Per questo Ifel invita i Comuni ad attivarsi immediatamente nei confronti dei propri fornitori, così da garantire la continuità operativa del servizio ed evitare disfunzioni al momento dell'entrata in vigore delle nuove misure di sicurezza.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Imposta di soggiorno, l'assunzione della polizia locale fuori dai tetti di spesa amplia i margini di programmazione degli enti utili in fase di salvaguardia

Di Patrizia Ruffini

Dal 25 febbraio 2026 i Comuni e le Unioni di comuni possono utilizzare il gettito dell'imposta di soggiorno per finanziare le assunzioni a tempo determinato e il lavoro straordinario della polizia locale, beneficiando di una specifica deroga ai principali vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

La novità è introdotta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23/2026 (DI Sicurezza) ed è utile soprattutto agli enti a maggiore vocazione turistica, chiamati ogni anno a rafforzare gli organici nei periodi di maggiore afflusso di visitatori. La possibilità di destinare il gettito dell'imposta di

soggiorno a queste finalità, escludendo le relative spese dai principali limiti assunzionali e di spesa del personale, amplia i margini di programmazione degli enti senza incidere sugli equilibri di bilancio.

La disposizione prevede che le spese per le assunzioni a tempo determinato e per il lavoro straordinario della polizia locale, purché finanziate con i proventi dell'imposta di soggiorno, non rilevinno ai fini del tetto al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, dei limiti alla spesa di personale disciplinati dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006 e del limite alle assunzioni flessibili previsto dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010.

Per gli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto resta necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Anche in questi casi, tuttavia, il DL Sicurezza introduce una deroga ai limiti previsti dall'articolo 259, comma 6, del Tuel.

Sotto il profilo contabile, il gettito dell'imposta di soggiorno mantiene la natura di entrata con destinazione vincolata. Le somme accertate e non impegnate nell'esercizio confluiscono pertanto nell'avanzo vincolato, tra i vincoli derivanti dalla legge.

La nuova disciplina si inserisce nel progressivo ampliamento delle destinazioni consentite per il gettito dell'imposta di soggiorno, disciplinate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23/2011. In origine le risorse potevano essere impiegate esclusivamente per interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali. La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 493, della legge 213/2023) ne ha successivamente esteso l'utilizzo anche alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con il DL Sicurezza il perimetro applicativo si amplia ulteriormente, includendo anche il finanziamento delle assunzioni a tempo determinato e del lavoro straordinario della polizia locale. La misura mira a consentire agli enti locali di adeguare gli organici alle esigenze connesse ai picchi stagionali di afflusso turistico, rafforzando i servizi di vigilanza e sicurezza urbana senza incidere sui tradizionali limiti di spesa del personale.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Rendicontazione delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026

Si comunica che, per problemi di natura tecnica della procedura telematica denominata "Finanza Locale", presente all'interno di [DAIT Servizi](#), la cui soluzione è prevista in tempi brevi, saranno considerati acquisiti nei termini tutti i rendiconti delle spese in esame chiusi ed inviati alla Prefettura-UTG di riferimento, **entro il 31 ottobre 2026**.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Conto giudiziale: l'agente contabile deve rendicontare anche i pagamenti telematici

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria ha dichiarato l'improcedibilità del conto giudiziale presentato da un agente addetto alla riscossione delle tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

La decisione si fonda sul principio che l'obbligo di rendicontazione dell'agente contabile non può limitarsi alle sole somme riscosse in contanti, ma deve estendersi a tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti, incluse quelle dematerializzate e telematiche. Il concetto di maneggio di denaro pubblico, infatti, non coincide unicamente con la materiale detenzione dello stesso, ma abbraccia la complessiva disponibilità delle somme, a prescindere dalle modalità con cui l'introito si realizza. Il tentativo dell'ente e del contabile di sanare la situazione depositando in corso di giudizio un nuovo conto integrativo non è stato ritenuto idoneo a superare l'improcedibilità. Tale documento è risultato infatti privo della necessaria e prescritta parificazione amministrativa, che

costituisce un requisito indispensabile per l'avvio del giudizio di conto. Spetterà quindi al responsabile del procedimento dell'amministrazione locale eseguire le verifiche necessarie sul nuovo documento e provvedere al suo corretto deposito una volta munito della relazione degli organi di controllo.

Leggi l'[articolo](#).

ACCRUAL IN PRATICA

Rassegna. Contabilità accrual, raggiunti gli obiettivi Pnrr: coinvolto il 96,65% della spesa pubblica

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La transizione della Pubblica amministrazione italiana verso la contabilità economico-patrimoniale accrual supera il primo esame europeo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I dati ufficiali pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato sul portale dedicato alla riforma certificano il raggiungimento degli obiettivi collegati al Target M1C1-117 e alla Milestone M1C1-118, due passaggi centrali nel percorso di introduzione del sistema contabile unico.

La scadenza del 30 giugno 2026, prevista per la Milestone M1C1-118, richiedeva alle amministrazioni coinvolte nella fase pilota la predisposizione e la trasmissione dello Stato patrimoniale e del Conto economico relativi all'esercizio 2025, redatti secondo i nuovi principi contabili e sulla base del piano di raccordo predisposto dal ministero dell'Economia e delle finanze. I risultati della prima applicazione evidenziano un'adesione elevata. Delle 3.074 amministrazioni individuate dal decreto legge 113/2024, ben 2.866 enti hanno trasmesso regolarmente la documentazione richiesta, pari al 93,23% del totale.

Risulta ancora più rilevante il dato riferito al peso finanziario degli enti coinvolti: le amministrazioni adempienti rappresentano infatti il 96,65% della spesa primaria delle amministrazioni interessate dalla fase pilota, superando ampiamente la soglia del 90% prevista dagli impegni assunti con l'Unione europea.

L'analisi per comparto conferma la partecipazione completa dei principali settori della finanza pubblica. Hanno completato l'adempimento tutte le Regioni e Province autonome (22 su 22), gli enti del Servizio sanitario nazionale (231 su 231), le Università (69 su 69), le Camere di commercio (72 su 72), le Autorità di sistema portuale (16 su 16) e gli enti di previdenza (22 su 22). Tra le amministrazioni centrali hanno concluso il percorso 60 enti su 67, mentre tra le amministrazioni locali risultano in regola 2.784 enti su 2.985.

Sul piano normativo, il percorso della riforma è stato accompagnato dall'adozione delle disposizioni necessarie all'introduzione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, con la definizione delle modalità e delle tempistiche di attuazione.

Rilevante anche il fronte della formazione del personale. Il Target M1C1-117, concluso il 31 marzo 2026, prevedeva il completamento della formazione di base degli operatori contabili. Secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, il percorso formativo è stato completato da 14.744 operatori, appartenenti a 2.468 amministrazioni che, nel complesso, rappresentano il 94,82% della spesa primaria delle amministrazioni coinvolte, superando anche in questo caso la soglia-obiettivo del 90%.

Dopo il conseguimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, si apre ora la fase più complessa della riforma: il passaggio dalla fase pilota e dalla sperimentazione all'applicazione ordinaria del nuovo sistema contabile, con l'obiettivo di arrivare a pieno regime entro il 2030.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 30 Accrual su trattamento contabile dei beni immobili (piano alienazioni)

Domanda: Qual è il corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano

delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita? In particolare, si chiede di chiarire se tali beni debbano: continuare a essere classificati tra le immobilizzazioni materiali, applicando i criteri di valutazione previsti dall'ITAS 4; oppure essere riclassificati tra le rimanenze, con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'ITAS 10.

Risposta: Alla luce del quadro normativo richiamato, il trattamento contabile dei beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni deve essere valutato considerando la loro natura originaria e la finalità per cui sono stati acquisiti.

L'ITAS 4, par. 4, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni destinati alla vendita fin dall'origine, rinviando per tali fattispecie all'ITAS 10 Rimanenze. Tuttavia, ITAS 10, par. 6, limita l'applicazione di questo rinvio solo ai casi in cui la vendita di tali beni rientri nell'attività principale dell'amministrazione. Nel caso in esame, gli immobili non sono stati acquistati o realizzati con l'obiettivo di essere venduti, ma sono nati come beni strumentali all'attività dell'ente. Inoltre, l'alienazione di tali beni non rientra nell'attività principale dell'amministrazione. La successiva decisione di inserirli in un piano delle alienazioni rappresenta una scelta programmatica di dismissione, che interviene in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione.

Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'ITAS 10 e fino a quando non sarà emanato uno specifico ITAS, ai fini della loro classificazione è necessario ricorrere alle disposizioni generali contenute in ITAS 1.

I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).

Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell'attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 31 Accrual su valutazione terreni e fabbricati

Domanda: La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, richiama la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell'ammortamento, prevedendo criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali. Alla luce di questo, e con riferimento alle attività di aggiornamento dell'inventario nell'ambito della contabilità accrual, si chiede di chiarire quali criteri di valutazione debbano essere adottati nei seguenti casi: terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, quando non è disponibile una separata indicazione del valore; beni per i quali non sia disponibile il costo storico.

Risposta: Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, devono essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati.

Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell'informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione.

Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due.

In conclusione, nell'ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 32 Accrual su trasferimenti: adempimento della condizione

Domanda: Si richiedono chiarimenti interpretativi in merito all'introduzione, nelle versioni aggiornate degli ITAS 9 e 18, della previsione contenuta rispettivamente al punto 31 e al punto 24, secondo cui: "Analogamente, non si procede alla rilevazione di attività (passività) qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l'adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica". Alla luce di tale disposizione, si chiede di comprendere se la mancata rilevazione di attività o passività possa trovare applicazione nelle seguenti fattispecie. Nel caso di contributi statali condizionati, trasferiti ad esempio da una Regione a un Comune per la realizzazione diretta di specifiche finalità, si domanda se l'accettazione, da parte della Regione, della rendicontazione presentata dal Comune possa costituire un evento contabilmente rilevante ai fini dell'imputazione a Conto economico sia dell'onere sia del provento. Ciò in considerazione del fatto che le risorse risulterebbero già impiegate per l'adempimento della condizione, pur in assenza della formale verifica da parte dello Stato. Inoltre, nel caso di trasferimenti lungo una catena istituzionale (ad esempio dalla Regione al Comune e da questo a un ente terzo), e assumendo l'esistenza di adeguati flussi informativi tra i diversi livelli amministrativi, si chiede se l'accettazione da parte del Comune della rendicontazione presentata dall'ente terzo possa determinare, anche per la Regione, l'imputazione a Conto economico dell'onere e del provento. In particolare, si chiede di chiarire se, in tale contesto, l'evento contabile rilevante debba essere individuato nell'adempimento della condizione da parte del primo beneficiario (il Comune) oppure del beneficiario finale.

Risposta: Alla luce della previsione introdotta negli ITAS 9 e 18, la mancata rilevazione di attività o passività deve essere interpretata valorizzando il momento sostanziale dell'adempimento della condizione, ossia l'effettivo impiego delle risorse da parte del beneficiario, anche in assenza della formale verifica conclusiva da parte del soggetto trasferente.

Nel caso dei contributi statali trasferiti tramite la Regione a un Comune per finalità vincolate, la rendicontazione trasmessa dal Comune assume un ruolo centrale. Essa costituisce infatti evidenza, sia pure suscettibile di verifica successiva, che le risorse sono state utilizzate per l'adempimento della condizione prevista. In tale contesto, secondo quanto disposto dal paragrafo 24 dell'ITAS 18 e dal paragrafo 31 dell'ITAS 9, la Regione può considerare la condizione sostanzialmente soddisfatta e procedere quindi alla rilevazione contabile. Ciò comporta, da un lato, l'iscrizione dell'onere relativo al trasferimento verso il Comune, in quanto viene meno l'obbligo di restituzione; dall'altro lato, anche la rilevazione del provento derivante dal trasferimento statale, poiché l'utilizzo delle risorse conforme alla finalità prevista integra il presupposto per il riconoscimento del beneficio economico, pur nelle more della verifica formale dello Stato.

Nel caso, invece, di trasferimenti lungo una catena istituzionale più articolata, quale quella che vede coinvolti Regione, Comune e un ente terzo, occorre individuare con precisione il momento in cui la condizione si considera effettivamente adempiuta. In questo scenario, la condizione non può che ritenersi soddisfatta quando il beneficiario finale – ossia l'ente terzo – utilizza concretamente le risorse per la finalità prevista. È dunque questo evento sostanziale a determinare il venir meno dell'obbligazione di restituzione lungo tutta la catena dei trasferimenti. La rendicontazione

trasmessa dall'ente terzo al Comune rappresenta, in tal senso, l'evidenza oggettiva dell'avvenuto impiego delle risorse. Una volta che tale informazione venga adeguatamente trasmessa ai livelli amministrativi superiori, essa consente anche alla Regione di considerare adempiuta la condizione e, conseguentemente, di procedere alla rilevazione dell'onere verso il Comune. Anche in questo caso, la rilevazione avviene nelle more della verifica formale, ma sulla base di un'evidenza sostanziale sufficientemente attendibile dell'avvenuto utilizzo delle risorse.

In sintesi, l'elemento decisivo ai fini contabili non è la verifica formale finale, bensì l'effettivo impiego delle risorse secondo la destinazione vincolata, comprovato da idonea rendicontazione lungo la catena istituzionale.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 33 Accrual su trasferimenti: voci dello schema di stato patrimoniale

Domanda: Con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Attivo, si chiede di fornire chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della voce C6 – Crediti per trasferimenti, anche alla luce della relativa nota esplicativa, che richiede la separata indicazione dei crediti per trasferimenti ottenuti e non ancora riscossi e dei crediti per trasferimenti concessi. Analogamente, con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Passivo, si chiedono indicazioni operative per la corretta compilazione della voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche, in relazione alla nota esplicativa che prevede la separata evidenziazione dei debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati e dei debiti per trasferimenti ricevuti.

Risposta: Alla luce delle indicazioni contenute nelle note esplicative degli schemi di Stato Patrimoniale e degli standard ITAS 9 e ITAS 18, la compilazione delle voci richiamate richiede una distinzione basata sul ruolo assunto dall'amministrazione nel rapporto di trasferimento, ossia se essa operi come soggetto beneficiario oppure come soggetto erogatore.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale Attivo, la voce C6 – Crediti per trasferimenti deve essere articolata distinguendo tra crediti derivanti da trasferimenti "ottenuti" e crediti relativi a trasferimenti "concessi". Nel primo caso rientrano i crediti che sorgono quando l'amministrazione è destinataria di risorse da parte di altri soggetti pubblici: si tratta, in sostanza, del diritto a ricevere somme già maturato, a fronte del quale l'incasso non è ancora avvenuto. In coerenza con l'ITAS 9, tali crediti vengono iscritti quando il diritto è certo, con contropartita rappresentata da un provento oppure, nel caso di trasferimenti condizionati, da una passività.

Diversa è invece la fattispecie dei crediti per trasferimenti concessi, che riguardano l'amministrazione in qualità di soggetto erogante nell'ambito di trasferimenti passivi con condizione, disciplinati dall'ITAS 18. In tali situazioni, quando le risorse sono trasferite con condizione e con obbligo di restituzione in caso di inadempimento, l'ente trasferente rileva non solo una passività (il debito verso il beneficiario per le somme da erogarsi), ma anche un'attività di pari importo, rappresentata appunto dal credito per trasferimenti concessi. Questo credito permane fino al momento in cui il beneficiario dimostra, attraverso la rendicontazione, di aver adempiuto alla condizione, determinando così il venir meno del diritto alla restituzione.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale Passivo, la voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche segue una logica analoga, richiedendo la distinzione tra debiti per trasferimenti concessi e debiti per trasferimenti ricevuti.

I debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati rappresentano obbligazioni attuali dell'amministrazione in quanto soggetto erogatore. In base all'ITAS 18, il debito sorge nel momento in cui l'obbligo di trasferire le risorse diventa vincolante – ad esempio a seguito di un provvedimento amministrativo – anche se il pagamento materiale avverrà in un esercizio successivo.

I debiti per trasferimenti ricevuti, invece, riguardano l'amministrazione in qualità di beneficiaria di risorse soggette a condizione. Secondo l'ITAS 9, quando l'ente riceve fondi vincolati alla realizzazione di una specifica attività, deve inizialmente rilevare una passività di pari importo rispetto alle risorse ricevute, a fronte dell'obbligo di restituzione nel caso di mancato adempimento. Tale debito si riduce progressivamente – trasformandosi in provento imputato al Conto Economico

– man mano che la condizione viene soddisfatta attraverso l'utilizzo delle risorse per la finalità prevista.

In sintesi, la corretta compilazione delle voci richiede di rappresentare separatamente le posizioni creditorie e debitorie distinguendo il ruolo svolto dall'amministrazione e la natura (attiva o passiva) del trasferimento, garantendo così una rappresentazione chiara e coerente dei rapporti finanziari in essere con le altre amministrazioni pubbliche.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 34 Accrual su classificazione degli immobili (caserme)

Domanda: Un Comune è proprietario di un immobile utilizzato come caserma dei Carabinieri, per il quale percepisce un canone di locazione da parte del Ministero. Ai fini della corretta rappresentazione nello Stato patrimoniale attivo, si chiede di chiarire se tale immobile debba essere classificato tra le immobilizzazioni materiali, nella voce "caserme", oppure tra gli "investimenti finanziari".

Risposta: Nel caso prospettato, la corretta classificazione dell'immobile nello Stato patrimoniale attivo del Comune deve essere effettuata tenendo conto della sua effettiva funzione economica e della modalità di utilizzo, secondo i criteri previsti dall'ITAS 4. Tuttavia, il fatto che il Comune percepisca un canone d'affitto, impone che la fattispecie sia analizzata anche alla luce di ITAS 7 Locazioni.

In particolare, un bene può essere qualificato come immobile a uso strumentale solo quando è direttamente impiegato dall'amministrazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tale caratteristica implica una strumentalità diretta, ossia un utilizzo immediato e funzionale all'erogazione di servizi pubblici (come accade, ad esempio, per uffici comunali, scuole o strutture sanitarie gestite dall'ente).

Nel caso in esame, tuttavia, questa condizione non ricorre: il Comune, pur essendo proprietario dell'immobile, non lo utilizza direttamente, ma lo concede in locazione al Ministero, che lo destina a caserma dei Carabinieri. Inoltre, il Comune percepisce un canone periodico, elemento che evidenzia una finalità economica di tipo reddituale. Ai sensi di ITAS 7, par. 9, trattasi di una locazione operativa e, di conseguenza, viene meno il requisito della strumentalità diretta rispetto alle funzioni istituzionali dell'ente, ma il bene continua ad essere controllato dallo stesso Comune in forza del titolo di proprietà.

Al contrario, tali caratteristiche risultano pienamente coerenti con la definizione di investimento immobiliare fornita dall'ITAS 4, par. 2, che ricomprende gli immobili detenuti al fine di conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento del capitale. Nel caso specifico, infatti, il Comune mantiene la proprietà del bene e lo utilizza come fonte di reddito attraverso la locazione al Ministero.

Alla luce di queste considerazioni, l'immobile deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ma non nella categoria dei beni a uso strumentale (come la voce "caserme"). Ai sensi di ITAS 1, esso va invece classificato tra gli investimenti immobiliari, nell'ambito del patrimonio disponibile, voce B 3.1 dell'attivo patrimoniale, con separata evidenziazione secondo quanto richiesto dall'ITAS 4, par.9.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 35 Accrual su classificazione dei risconti passivi

Domanda: Si chiede di chiarire la corretta classificazione, nello Stato patrimoniale passivo, dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali. In particolare, si domanda se tali risconti debbano essere interamente iscritti tra le passività non correnti oppure se sia necessario distinguere la quota di competenza dell'esercizio successivo, da indicare tra le passività correnti, imputando invece la parte residua tra le passività non correnti.

Risposta: La corretta classificazione dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali deve essere individuata alla luce degli standard ITAS che disciplinano la natura economica dell'operazione sottostante.

In particolare, il tema non è disciplinato in modo diretto dall'ITAS 17 Ratei e Risconti, il quale rinvia espressamente agli altri standard per le fattispecie specifiche, ma trova il proprio riferimento nell'ITAS 9 Ricavi e Proventi. I proventi derivanti da concessioni pluriennali devono essere riconosciuti secondo il criterio della competenza economica, ossia lungo l'intera durata della concessione.

Nel caso delle concessioni cimiteriali, infatti, l'obbligazione dell'amministrazione non si esaurisce al momento dell'incasso del corrispettivo, ma consiste nel garantire al concessionario il diritto d'uso per l'intero periodo pattuito. Ne consegue che il ricavo matura progressivamente nel tempo, mentre l'incasso iniziale genera, sotto il profilo contabile, un risconto passivo per la parte di ricavo riferita agli esercizi futuri.

Da ciò discende la corretta modalità di rappresentazione nello Stato patrimoniale: il risconto passivo deve essere distinto tra quota corrente e quota non corrente, in funzione della sua maturazione temporale. In particolare, la parte relativa alla competenza dell'esercizio successivo deve essere iscritta tra i risconti passivi correnti, mentre la quota residua, riferita agli esercizi oltre i dodici mesi, deve essere classificata tra i risconti passivi non correnti.

In conclusione, è necessario operare una ripartizione coerente con il principio della competenza economica e con la distinzione tra corrente e non corrente, così da rappresentare in modo fedele e trasparente l'evoluzione temporale dell'obbligazione dell'amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 36 Accrual su software

Domanda: Attualmente i software sono iscritti, negli inventari comunali e nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali. Alla luce delle disposizioni dell'ITAS 5, si chiede di chiarire il significato del requisito del "diritto di esclusiva". In particolare, si domanda se sia corretto continuare a classificare tali software tra le immobilizzazioni immateriali anche nel caso in cui la licenza acquistata dal Comune non sia cedibile o utilizzabile da altri soggetti.

Risposta: I software sono immobilizzazioni immateriali la cui contabilizzazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni contenute nell'ITAS 5.

I software, in quanto immobilizzazioni immateriali, devono essere contabilizzati nell'attivo dello stato patrimoniale. L'iscrizione nello stato patrimoniale avviene se sono rispettati i seguenti requisiti a norma dell'ITAS 5:

1. essere una risorsa nel momento della redazione del bilancio controllata dall'amministrazione che redige il bilancio di esercizio;
2. i benefici economici futuri o il potenziale di servizio attesi, associati all'immobilizzazione, affluiranno con probabilità all'amministrazione;
3. poter determinare il costo dell'immobilizzazione nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell'informazione del bilancio di esercizio richiamati dal Quadro Concettuale.

Il tema dell'esclusività riguarda il controllo dell'amministrazione sulla risorsa immateriale: un'amministrazione controlla un'immobilizzazione immateriale se ha il potere di ottenerne i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti dalla risorsa e di limitarne l'accesso di altri soggetti alla fruizione dei benefici o del potenziale di servizio.

La capacità di un'amministrazione di controllare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti da un'immobilizzazione immateriale è riconducibile di norma, ma non in maniera esclusiva, alla titolarità di specifici diritti.

L'iscrizione nello stato patrimoniale avviene in coerenza con il PdC alla voce:

- Immobilizzazioni Immateriali
 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
 - Software applicativo acquisito da terzi a titolo definitivo

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 37 Accrual su criterio di imputazione dell'addizionale

comunale irpef

Domanda: Con riferimento alla rilevazione dei proventi tributari secondo l'ITAS 9, si chiede di chiarire quale sia il corretto criterio di imputazione dell'addizionale comunale IRPEF nell'ambito della contabilità *accrual* degli enti locali. Le Linee Guida dell'ITAS 9, infatti, individuano tra gli eventi imponibili anche il conseguimento di un reddito imponibile da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione fiscale (come nel caso dell'IRPEF). Inoltre, i proventi tributari devono essere rilevati nell'esercizio in cui si verifica l'evento imponibile, purché l'amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse e l'ammontare sia determinabile in modo attendibile. Alla luce di tali indicazioni, si chiede di precisare se l'addizionale comunale IRPEF debba essere rilevata per competenza economica:

- nell'esercizio in cui il contribuente matura il reddito;
- nell'esercizio di presentazione della dichiarazione fiscale; oppure
- secondo un criterio assimilabile alla cassa, in considerazione del meccanismo di autoliquidazione dell'imposta.

Risposta: Alla luce delle indicazioni dell'ITAS 9, la rilevazione dell'addizionale comunale IRPEF deve essere effettuata secondo il principio della competenza economica, facendo riferimento al momento in cui si verifica l'evento imponibile.

Per i tributi sul reddito, come chiarito dalle Linee Guida, tale evento coincide con il conseguimento del reddito imponibile da parte del contribuente. Ne consegue che il provento deve essere imputato all'esercizio in cui il reddito è maturato, a condizione che, entro la data in cui il bilancio è approvato, siano soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 24 dell'ITAS 9: da un lato, l'acquisizione del controllo delle risorse da parte dell'amministrazione, che si realizza con il sorgere del diritto alla riscossione; dall'altro, la possibilità di determinare l'ammontare in modo attendibile.

Sotto questo secondo profilo, è importante evidenziare che lo standard non richiede un'unica base informativa, ma ammette diverse modalità alternative di determinazione attendibile, fondate sui pagamenti effettuati, sulle dichiarazioni dei contribuenti oppure sugli atti impositivi. Pertanto, la disponibilità dei dati delle dichiarazioni non rappresenta una condizione imprescindibile: anche i flussi di incasso possono costituire una base sufficiente per stimare ragionevolmente il provento di competenza.

Alla luce di tali elementi, il criterio corretto è quello della imputazione all'esercizio di maturazione del reddito, che rappresenta il momento in cui si verifica l'evento imponibile. L'esercizio di presentazione della dichiarazione assume rilevanza solo in via residuale, qualora le condizioni per la rilevazione si perfezionino successivamente alla chiusura del bilancio. Analogamente, non risulta conforme agli standard ITAS un criterio assimilabile alla cassa: le modalità di riscossione del tributo non incidono infatti sulla competenza economica del provento.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 38 Accrual su contabilizzazione dei fondi pnrr

Domanda: Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei fondi PNRR, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e imputazione contabile previsti dagli ITAS.

Risposta: La contabilizzazione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema *accrual* (ITAS) segue la disciplina dei trasferimenti a rendicontazione, inquadrati come operazioni non di scambio soggette a specifiche "condizioni".

La modalità di funzionamento del PNRR (erogazione di risorse subordinata al raggiungimento di *milestone* e *target* o all'effettivo impiego delle somme) ricade pienamente nella fattispecie prevista dall'ITAS 9 (per il ricevente) e dall'ITAS 18 (per l'erogatore).

I fondi PNRR sono considerati trasferimenti a rendicontazione vincolati sottoposti a condizione, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di restituire le somme qualora non vengano impiegate per la finalità statuita o non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

- **Rilevazione iniziale:** Al momento della ricezione delle risorse (o del sorgere del diritto a riceverle), l'amministrazione rileva un'attività (es. Disponibilità liquide o Crediti) e, in contropartita, una passività di pari importo (es. Debiti per trasferimenti attivi ricevuti). In

questa fase non si rileva alcun provento nel Conto Economico.

- **Imputazione Provento a Conto Economico:** Quando l'amministrazione sottomette all'ente finanziatore la rendicontazione periodica prevista dall'atto di assegnazione delle risorse del progetto PNRR, la passività iniziale viene ridotta e si iscrive nel Conto Economico un provento da trasferimenti per un importo pari alla quota per cui la condizione è soddisfatta. Infatti, un aspetto fondamentale introdotto dalle versioni aggiornate degli ITAS 9 (par. 31) e ITAS 18 (par. 24) è la previsione che per imputare il provento a bilancio non è necessario attendere l'esito della verifica formale della rendicontazione (ad esempio, il controllo della Commissione Europea o del Ministero titolare). Se il beneficiario ha già impiegato le risorse per l'adempimento della condizione (ha effettuato la prestazione o realizzato l'intervento), e ha correttamente sottomesso la rendicontazione periodica, deve procedere alla rilevazione economica di competenza anche "nelle more della relativa eventuale formale verifica".

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 39 Accrual su beni del patrimonio culturale

Domanda: Un Comune ha ricevuto in donazione, da un soggetto privato, un immobile qualificato come bene culturale, all'epoca in stato di degrado e stimato per un valore di 1.600.000 euro. Successivamente, l'immobile è stato concesso in comodato d'uso a una fondazione, la quale ha beneficiato di finanziamenti per circa 10.000.000 di euro destinati a interventi di restauro e conservazione, con conseguente incremento del valore del bene. A seguito dello scioglimento della fondazione, l'immobile è tornato nella disponibilità del Comune. Alla luce di tali circostanze, si chiede di chiarire se sia opportuno procedere alla rivalutazione del bene oppure se lo stesso non debba essere iscritto nello Stato patrimoniale.

Risposta: Alla luce delle disposizioni dell'ITAS 4, il caso prospettato deve essere affrontato considerando sia la natura del bene sia le modalità di acquisizione e le successive vicende che lo hanno interessato.

In primo luogo, l'immobile ricevuto in donazione si configura come attività del patrimonio culturale e, in quanto tale, rientra nell'ambito delle immobilizzazioni materiali. L'ITAS 4 prevede infatti che tali beni siano rilevati e valutati secondo criteri analoghi a quelli delle altre immobilizzazioni, a condizione che soddisfino la definizione di attività e che il loro valore sia determinabile in modo attendibile.

Nel caso esposto, il bene è stato acquisito senza corrispettivo; pertanto, la sua valutazione iniziale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri alternativi indicati dallo standard, quali il valore di mercato, il costo di sostituzione oppure il valore d'uso. Il valore storico di 1.600.000 euro rappresenta quindi una misura iniziale, ma non esaurisce necessariamente il tema della corretta rappresentazione contabile nel tempo.

Con riferimento agli interventi successivi realizzati dalla fondazione, è necessario distinguere la loro natura. L'ITAS 4 chiarisce che gli interventi di tipo conservativo — anche se di importo rilevante — non determinano automaticamente un incremento del valore del bene culturale. Tali interventi sono infatti assimilati alle manutenzioni: se ricorrenti, sono spesi a conto economico; se di carattere pluriennale, possono essere capitalizzati separatamente rispetto al bene principale e ammortizzati, ma senza incidere sul valore dell'immobile.

Diversamente, solo gli interventi che migliorano in modo significativo la fruibilità o la capacità di servizio del bene giustificano una rideterminazione del suo valore contabile. In tali casi, la valutazione deve essere aggiornata applicando nuovamente uno dei criteri previsti dallo standard (valore di mercato, costo di sostituzione o valore d'uso).

Alla luce di queste considerazioni, si possono trarre due conclusioni fondamentali.

In primo luogo, il bene deve essere iscritto nello Stato patrimoniale del Comune, in quanto soddisfa i requisiti di attività e rientra tra i beni del patrimonio culturale. Non è quindi corretto ometterne la rilevazione.

In secondo luogo, non è automaticamente necessario procedere a una rideterminazione del valore per effetto degli interventi effettuati, se questi hanno natura meramente conservativa. Una

rivalutazione va effettuata solo qualora si possa dimostrare che gli interventi abbiano determinato un effettivo incremento della capacità di servizio o del valore economico del bene, da stimare secondo i criteri previsti dall'ITAS 4.

Qualora, infine, il bene non risulti ancora iscritto nello Stato patrimoniale — ad esempio nell'ambito della transizione alla contabilità accrual — l'ente dovrà procedere alla sua rilevazione iniziale applicando i criteri sopra richiamati, avvalendosi anche delle indicazioni operative fornite per la fase di prima adozione.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. Accrual: raggiunti gli obiettivi del Target M1C1-117 e della Milestone M1C1-118

Con il raggiungimento del target M1C1-117 e della milestone M1C1-118, sono stati pienamente centrati gli obiettivi che il PNRR aveva fissato per la Riforma 1.15. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che segna il completamento della prima, decisiva fase del processo di riforma e che ci consegna le fondamenta solide su cui costruire il nuovo sistema di contabilità pubblica.

Nello specifico:

- **Il Target M1C1-117** è stato pienamente realizzato grazie alla conclusione, entro il primo trimestre del 2026, del ciclo di formazione di base sul nuovo sistema accrual, rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina [Target M1C1-117](#).
- **La Milestone M1C1-118**, con scadenza al 30 giugno 2026, ha invece registrato il conseguimento di entrambi gli interventi previsti:
 - la fase pilota di sperimentazione, che ha portato alla predisposizione e alla trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) riferiti all'esercizio 2025, redatti secondo i nuovi principi e regole del sistema accrual;
 - l'adozione della norma primaria, sancita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026 del decreto-legge n. 107, che introduce la disciplina transitoria per l'adozione del sistema contabile unico. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina [Milestone M1C1-118](#).

Con il raggiungimento di questi traguardi – nei termini e secondo le modalità stabilite – è stata completata l'intera impalcatura della riforma 1.15: sono stati definiti e adottati il quadro concettuale, il set di standard contabili e il piano dei conti multidimensionale; è stata realizzata la fase pilota di sperimentazione sull'esercizio 2025; è stato completato il ciclo di formazione di base; è infine intervenuto l'atto normativo che disciplina la graduale fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, previsto a regime a partire dall'esercizio 2030, e che definisce l'assetto organizzativo del programma di formazione specialistica. Grazie a questo complesso di interventi, secondo le stime di Eurostat, il livello di maturità contabile (Accounting Maturity) dell'Italia è destinato a crescere dall'attuale 32% a circa l'89% entro il 2030, allineandosi ai paesi più avanzati in Europa.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Accrual, il patrimonio cambia identità: la rivoluzione nascosta nelle Faq della Ragioneria

Di Andrea Biekar

Tra [le Faq pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato il 10 luglio](#) ce ne sono alcune che, a una prima lettura, sembrano affrontare questioni del tutto eterogenee. Un immobile storico ricevuto in donazione, una caserma dei Carabinieri concessa in uso al ministero dell'Interno e un fabbricato inserito nel piano delle alienazioni di un Comune appaiono vicende prive di un filo conduttore comune. Eppure, è proprio dalla lettura congiunta di queste risposte che emerge uno dei messaggi più interessanti dell'intera riforma Accrual.

La vera novità non riguarda, infatti, la valutazione di un immobile o la sua classificazione all'interno dello stato patrimoniale. Per la prima volta, il patrimonio pubblico smette di essere rappresentato esclusivamente come un insieme di beni posseduti dall'ente. È una trasformazione culturale prima ancora che contabile.

I chiarimenti della Ragioneria sembrano suggerire una prospettiva diversa. La domanda non è più soltanto: «Di chi è il bene?», ma soprattutto: «A cosa serve?», «Quale funzione svolge?», «Quale capacità di servizio o quale utilità economica genera?».

L'esempio più emblematico è quello del bene culturale ricevuto in donazione da un Comune: un immobile storico acquisito gratuitamente, successivamente restaurato grazie a importanti finanziamenti destinati a interventi di conservazione e, infine, ritornato nella disponibilità dell'ente dopo lo scioglimento della fondazione che lo gestiva.

La Faq 39 compie un passaggio molto significativo. Il punto non è stabilire se il bene debba essere rappresentato nello stato patrimoniale: deve esserlo. Il problema consiste piuttosto nell'individuare il criterio più appropriato per esprimerne il valore e nel comprendere se gli interventi effettuati nel tempo ne abbiano modificato la capacità di servizio. L'attenzione si sposta così dalla mera esistenza giuridica del bene alla sua effettiva consistenza economica.

Si tratta di un'impostazione che trova conferma anche nella Faq 34, dedicata alle caserme dei Carabinieri di proprietà comunale. L'aspettativa intuitiva porterebbe a classificare tali immobili tra i beni strumentali impiegati per finalità pubbliche. Tuttavia, la Ragioneria invita a osservare la questione da una diversa prospettiva. Ciò che conta non è la funzione svolta dall'occupante dell'immobile, bensì quella svolta dal bene all'interno del patrimonio dell'ente proprietario. Se il Comune non utilizza direttamente l'edificio e percepisce un canone di locazione dal ministero, la sua funzione economica non è quella di bene strumentale, ma quella di investimento immobiliare capace di generare reddito.

Ancora più evidente è il messaggio che emerge dalla Faq 30, relativa agli immobili inseriti nel piano delle alienazioni. Anche in questo caso il tema non riguarda tanto la vendita in sé, quanto le conseguenze che la decisione di vendere produce sulla rappresentazione patrimoniale. Nella logica tradizionale il bene mantiene sostanzialmente la propria identità fino al momento della cessione. Con l'impostazione Accrual, invece, quando l'amministrazione ha avviato un percorso concreto di dismissione e sussistono le condizioni per completare l'operazione entro il ciclo operativo dell'ente, il bene cambia natura contabile. Non è più rappresentato come immobilizzazione, ma deve essere classificato come attività destinata alla vendita.

C'è poi un'altra Faq, la n. 31, che apparentemente affronta un problema molto più tecnico ma che, in realtà, conduce alla stessa conclusione.

La domanda prende le mosse da una situazione estremamente frequente negli enti locali. Molti immobili sono stati acquisiti decenni fa, spesso senza una distinta valorizzazione del terreno e del fabbricato. In altri casi il costo storico è andato perduto o non è mai stato disponibile. In questo contesto la prassi amministrativa aveva progressivamente elaborato criteri convenzionali: percentuali forfettarie per distinguere il terreno dall'edificio, parametri catastali per attribuire un valore ai beni, regole pratiche costruite nel tempo più per esigenze inventariali che per finalità di rappresentazione economica.

La risposta della Ragioneria segna una cesura netta con questa impostazione. Terreni e fabbricati devono essere distinti perché esprimono utilità economiche differenti e seguono logiche contabili diverse. Ancora più significativa è la scelta dei criteri valutativi richiamati dallo standard: il riferimento non è più costituito da valori amministrativi o convenzionali, ma dal valore di mercato e dal costo di sostituzione.

Anche quando il costo storico non è disponibile, la soluzione non viene ricercata nella semplificazione, bensì nell'individuazione del valore economicamente più attendibile. Il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare alla medesima data per gli edifici. Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile ricorrere al costo di sostituzione alla data di acquisizione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali.

Per molti anni gli inventari degli enti locali hanno assolto soprattutto una funzione ricognitiva.

L'obiettivo era identificare il bene, attribuirgli un valore e collocarlo nella corretta categoria patrimoniale. La logica sottostante era essenzialmente giuridica: il patrimonio coincideva con ciò che l'ente possedeva. La contabilità Accrual richiede di rappresentare la funzione economica, la capacità di servizio, la prospettiva di utilizzo e la destinazione gestionale.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Trasferimenti e Pnrr, con le Faq della Ragioneria l'accrual punta sulla sostanza

Di Andrea Biekar

Con la pubblicazione del nuovo [pacchetto di Faq sulla fase pilota Accrual del 10 luglio](#), la Ragioneria generale dello Stato offre alcuni chiarimenti destinati ad avere effetti ben oltre la semplice interpretazione di singole disposizioni tecniche. Le risposte fornite, infatti, contribuiscono a spiegare come si stia passando da una contabilità prevalentemente formale a un sistema nel quale assumono centralità i fatti economici.

Tra i temi affrontati, quelli dedicati ai trasferimenti condizionati e alla contabilizzazione delle risorse del Pnrr consentono di cogliere con maggiore chiarezza la logica che ispira il nuovo sistema contabile accrual della pubblica amministrazione. A una prima lettura potrebbe sembrare che si tratti di questioni altamente specialistiche, rendicontazioni, trasferimenti con vincolo di destinazione, rapporti tra amministrazioni erogatrici e beneficiarie, ma, in realtà, le indicazioni fornite dalla RgS toccano uno dei nodi più delicati dell'intera riforma: il momento in cui un trasferimento deve produrre effetti economici nel bilancio dell'ente.

Secondo la logica accrual, ciò che rileva non è tanto il completamento dell'iter amministrativo quanto il verificarsi dell'evento economico sostanziale. Quando un trasferimento è subordinato al raggiungimento di una determinata finalità, l'elemento decisivo non è il momento in cui l'amministrazione finanziatrice conclude la propria attività di controllo, bensì quello in cui il beneficiario utilizza effettivamente le risorse per adempiere alla condizione prevista.

Si tratta di un passaggio che presenta riflessi immediati anche sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. I finanziamenti del Pnrr vengono infatti ricondotti, nella lettura offerta dalla Ragioneria, alla categoria dei trasferimenti sottoposti a condizione. Nella fase iniziale, le risorse ricevute continuano pertanto a essere accompagnate dall'iscrizione di una passività, quale espressione dell'obbligo di restituzione qualora la condizione non venga rispettata. Il provento emerge soltanto nel momento in cui l'ente dimostra di avere impiegato le risorse secondo la finalità prevista.

La vera novità, tuttavia, non risiede tanto in questo principio, già presente nella struttura degli standard ITAS, quanto nel chiarimento relativo al rapporto tra adempimento sostanziale e verifica formale. L'orientamento della RgS sembra infatti voler evitare che il riconoscimento economico dei trasferimenti venga rinviato fino al completamento di procedure amministrative che, in alcuni casi, possono richiedere tempi molto lunghi. Se la risorsa è stata utilizzata correttamente e tale utilizzo è adeguatamente documentato mediante la rendicontazione, l'evento economico può considerarsi realizzato anche se il procedimento di verifica non è ancora concluso. In altri termini, l'accertamento amministrativo perde la funzione di spartiacque contabile che aveva spesso assunto nella prassi tradizionale.

La portata di questa impostazione emerge con particolare evidenza nei rapporti multilivello che caratterizzano una parte rilevante della finanza pubblica italiana. Si pensi ai casi in cui le risorse transitano dallo Stato alla Regione, dalla Regione al Comune e, successivamente, ad altri enti o soggetti attuatori. Le Faq sembrano suggerire che il punto di riferimento debba essere individuato nel beneficiario finale e nell'effettivo utilizzo delle risorse da parte di quest'ultimo. Ne deriva una lettura profondamente sostanzialistica della competenza economica, nella quale la rappresentazione contabile tende a seguire la realtà economica dell'operazione più che la sequenza degli adempimenti amministrativi.

Lo stesso approccio trova conferma nelle indicazioni dedicate alle nuove voci dello Stato patrimoniale relative ai trasferimenti. Le precisazioni fornite dalla Ragioneria contribuiscono infatti a delineare un sistema nel quale le posizioni creditorie e debitorie derivanti dai trasferimenti non rappresentano meri effetti finanziari, ma diventano strumenti idonei a descrivere l'effettivo grado di

avanzamento economico delle operazioni e delle condizioni a esse collegate.

Così, i crediti per trasferimenti ottenuti sorgono quando l'amministrazione è destinataria di risorse provenienti da altri soggetti pubblici e rappresentano, in sostanza, il diritto già maturato a ricevere le relative somme. I crediti per trasferimenti concessi, invece, riguardano l'amministrazione nella sua qualità di soggetto erogante nell'ambito di trasferimenti passivi con condizione, disciplinati dall'ITAS 18. In tali situazioni, quando le risorse sono trasferite con condizione e con obbligo di restituzione in caso di inadempimento, l'ente trasferente rileva non soltanto una passività, rappresentata dal debito verso il beneficiario per le somme da erogare, ma anche un'attività di pari importo, costituita appunto dal credito per trasferimenti concessi.

Lette nel loro insieme, le nuove FAQ consentono di comprendere una delle direttrici fondamentali della riforma Accrual: il progressivo passaggio da una contabilità incentrata sugli atti a una contabilità che guarda soprattutto agli effetti economici delle operazioni. Se questa impostazione troverà conferma nei prossimi documenti della Ragioneria generale dello Stato, la contabilizzazione dei trasferimenti abbandonerà definitivamente una logica fondata sulla verifica formale, per adottarne una basata sulla sostanza economica delle operazioni.

Per rappresentare correttamente l'avvenuto adempimento delle condizioni sarà infatti necessario disporre di processi informativi capaci di intercettare tempestivamente l'utilizzo delle risorse, la rendicontazione degli interventi e i flussi informativi che attraversano i diversi livelli amministrativi. In questo senso, la riforma Accrual sembra richiedere non soltanto nuove regole di contabilizzazione, ma anche una profonda evoluzione dei sistemi di monitoraggio e delle modalità di circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Accrual, dall'Irpef ai software: competenza economica vero terreno della riforma

Di Andrea Biekar

Tra [le FAQ pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato il 10 luglio](#) figurano anche casistiche comuni nella gestione quotidiana di ogni ente locale: l'addizionale comunale Irpef, le concessioni cimiteriali e i software utilizzati dagli uffici. Dietro questi quesiti apparentemente tecnici si nasconde uno dei cambiamenti più profondi introdotti dal sistema Accrual: il definitivo superamento dell'idea che la rilevazione contabile debba seguire il denaro, gli incassi o gli adempimenti amministrativi.

Le FAQ fanno emergere un principio destinato a diventare sempre più centrale: ciò che conta non è quando si manifesta l'effetto finanziario di un'operazione, ma quando nasce il fenomeno economico che l'amministrazione è chiamata a rappresentare.

Il chiarimento più significativo riguarda probabilmente l'addizionale comunale Irpef (FAQ 37).

La questione non è nuova. Da sempre gli enti locali si confrontano con una difficoltà strutturale: il tributo viene riscosso in momenti successivi rispetto all'anno in cui il reddito del contribuente viene prodotto e, spesso, le informazioni definitive emergono soltanto attraverso le dichiarazioni fiscali. La domanda posta alla Ragioneria è quindi molto concreta: in quale esercizio deve essere rilevato il provento?

Secondo la FAQ, l'evento rilevante non coincide né con il versamento del tributo né con la presentazione della dichiarazione fiscale. Il punto di riferimento diventa il momento in cui si realizza il presupposto impositivo, vale a dire la maturazione del reddito imponibile. È in quel momento che nasce il fenomeno economico che il bilancio deve rappresentare.

La risposta della Ragioneria generale dello Stato evidenzia come l'obiettivo non sia più seguire il percorso amministrativo del tributo, bensì rappresentare correttamente la capacità contributiva dei residenti. Tale impostazione comporta però la necessità, in sede di rilevazione dei proventi, di distinguere la quota riferita ai saldi da quella relativa agli acconti, imputandole a conti contabili differenti ai fini della contabilità Accrual.

Un'importante precisazione arriva anche dalla FAQ 35, dedicata ai risconti passivi delle concessioni cimiteriali. Anche in questo caso il rischio sarebbe quello di considerare conclusa l'operazione nel momento in cui il Comune incassa il corrispettivo, ossia con l'accertamento e la riscossione. Dal

punto di vista finanziario il denaro entra immediatamente nelle casse dell'ente; dal punto di vista economico, però, la situazione è ben diversa.

Attraverso la concessione cimiteriale l'amministrazione assume un'obbligazione che si sviluppa per anni, talvolta per decenni. Il concessionario non acquisisce soltanto un diritto immediato, ma beneficia di una prestazione che il Comune è tenuto a garantire per l'intera durata del rapporto. È proprio per questo che la Ragioneria individua nella competenza economica il criterio guida della rappresentazione contabile. Il provento non si esaurisce al momento dell'incasso, ma matura progressivamente nel tempo. Di conseguenza, anche il risconto passivo deve seguire la medesima logica, distinguendo la quota riferita all'esercizio successivo da quella relativa agli esercizi futuri.

La Faq 36 potrebbe apparire meno rilevante, ma in realtà affronta una questione destinata ad assumere un peso crescente nei bilanci delle amministrazioni: il trattamento contabile dei software. La domanda nasce dall'esigenza di chiarire il significato del requisito dell'esclusività previsto dall'ITAS 5. Molti enti utilizzano infatti applicativi acquisiti tramite licenze che non possono essere cedute o trasferite ad altri soggetti e si interrogano sulla possibilità di continuare a iscriverli tra le immobilizzazioni immateriali.

Il punto non riguarda la possibilità di vendere il software né la titolarità di un diritto esclusivo in senso assoluto. Ciò che rileva è che l'amministrazione sia in grado di ottenere i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivante dall'utilizzo del programma e di controllarne l'impiego. In buona sostanza, se l'ente acquista una licenza, anche senza essere il proprietario dal punto di vista giuridico, si avrà un'immobilizzazione immateriale, laddove invece l'ente abbia l'uso di licenze solo per un esercizio, tramite canoni annuali rinnovabili, rappresenterà l'operazione tra i costi. I software vengono qualificati come attività sulla base del controllo esercitato dall'amministrazione e non della sola configurazione giuridica della licenza.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026

Si comunica che, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con decreto ministeriale del 14 luglio 2026, è stato determinato l'importo massimo da attribuire a ciascun comune per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026.

L'importo massimo attribuito ad ogni ente è comprensivo degli incrementi spettanti ai componenti dei seggi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 2026, n. 18, ed è indicato nel prospetto allegato al richiamato decreto del 14 luglio 2026, nella colonna "Tetto massimo di spesa rimborsabile".

Il ripetuto decreto del 14 luglio 2026, corredato del prospetto di riparto, è consultabile nella sezione «I DECRETI».

Si informa che sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell'importo spettante a ciascun Ente.

Per problemi di natura tecnica della procedura telematica denominata "Finanza Locale", all'interno di "[DAIT Servizi](#)", che non hanno consentito di presentare la rendicontazione delle spese in esame, si segnala che saranno considerati acquisiti nei termini tutti i rendiconti delle spese chiusi ed inviati alla Prefettura-UTG di riferimento, **entro il 31 ottobre 2026**.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Capitale italiana del mare 2027, aperto il bando per la candidatura dei Comuni costieri

È aperta la procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare” per l’anno 2027. L’iniziativa è rivolta a tutti i Comuni costieri italiani e punta a promuovere progetti, iniziative e attività finalizzati alla valorizzazione della cultura del mare e del patrimonio marittimo nazionale.

L’Avviso intende sostenere percorsi di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare, anche attraverso forme di confronto e collaborazione tra le diverse realtà territoriali, tenendo conto delle molteplici componenti dell’economia marittima e promuovendo la conoscenza del mare, la tutela della biodiversità e l’utilizzo sostenibile delle risorse marine.

Al Comune che otterrà il titolo di **Capitale italiana del mare 2027** sarà assegnato un **contributo di un milione di euro** destinato a finanziare il programma di iniziative e attività previste dal dossier di candidatura.

Le candidature dovranno essere presentate **entro il 30 settembre 2026**, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per consultare il bando e la documentazione è possibile [visitare la pagina dedicata del Dipartimento per le Politiche del Mare](#).

Leggi l’[articolo](#).

PNRR

ANCI. Pnrr, Pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle risorse per far fronte a esigenze urgenti

E’ stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle risorse a Comuni e Città metropolitane per far fronte a esigenze urgenti finalizzate al completamento degli interventi e al conseguimento dei target del PNRR, come da Avviso pubblico del 27 maggio 2026, n. 135383.

Sono ammessi al contributo gli interventi collocati al di sopra della linea rossa, per un totale di n. 97 interventi e per un importo complessivo pari a euro 19.727.092,11.

Per gli interventi ammessi con riserva, l’efficacia dell’assegnazione del contributo resta subordinata all’esito positivo degli ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’Unità di missione per il PNRR, con particolare riferimento alla coerenza del cronoprogramma attuativo e al rispetto dei termini di conclusione previsti dal PNRR. In caso di esito negativo delle predette verifiche, l’Unità di missione per il PNRR potrà disporre l’eventuale conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.

I Comuni e le città metropolitane beneficiari del contributo sono tenuti a garantire la conclusione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dichiarato in sede di candidatura e dei termini previsti dal PNRR.

Leggi l’[articolo](#).

TRIBUTI

Giustizia Tributaria. Tari e limiti all’autonomia del Comune nella determinazione delle tariffe

In materia di TARI, l’adozione da parte dell’Ente comunale, per la determinazione delle tariffe, del metodo “puntuale” ex art. 1, comma 652, legge 27 dicembre 2013, n. 147, basato sulla quantità e qualità media dei rifiuti, in luogo del metodo “normalizzato” previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, deve essere frutto di una scelta razionale, proporzionata e trasparente, sorretta da adeguata giustificazione anche al fine di evitare situazioni di incongruità nel prelievo.

In base a tale assunto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello della contribuente avverso un avviso di pagamento Tari inerente a locali condotti in

locazione ed utilizzati come studio professionale, disapplicando, ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la delibera comunale presupposta ritenuta illegittima.

Secondo il Collegio, nell'applicazione di criteri di tariffazione differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore, il Comune deve fissare coefficienti razionali "non eccedenti i massimi previsti dal metodo normalizzato, in assenza di indici di produzione specifici che giustifichino l'opzione". Nella specie, il Collegio ha riscontrato l'assenza di elementi utili a giustificare il metodo prescelto dal Comune, la sua ragionevolezza e, soprattutto, la sua intellegibilità da parte dell'utenza.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Illegittima la notifica dell'accertamento IMU a ciascun erede in solidarietà passiva

In tema di IMU, l'avviso di accertamento notificato a ciascun erede per l'intero ammontare del debito del defunto, come se questo fosse automaticamente responsabile anche per gli altri, è illegittimo. Per i tributi locali, infatti, non vige la solidarietà passiva tra gli eredi; ciascun coerede, in applicazione della disciplina civilistica generale, risponde esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria (ex artt. 752 e 1295 del c.c.).

La responsabilità solidale di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 opera solo per le imposte sui redditi e non può essere estesa analogicamente ad altri tributi poiché tale norma non ha carattere procedurale ma sostanziale e come tale non può operare oltre il suo ambito tipico. Questo è il principio ribadito, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (tra tutte l'ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ha respinto l'appello proposto dall'ente comunale confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito l'onere per il Comune di emettere un nuovo avviso di accertamento ricalcolando l'imposta gravante sul coerede ricorrente in proporzione alla quota ereditaria dello stesso.

Nel caso di specie il Collegio laziale, anche in virtù del principio della chiarezza degli atti tributari, ha ritenuto illegittima la notifica da parte del Comune di Roma dell'avviso di accertamento a ciascun erede per l'intero importo quand'anche l'ente creditore lo abbia fatto, come in fattispecie, con l'intento, di ritenerli obbligati in sede di esecuzione ognuno per la propria quota.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Tassa rifiuti: no alla sanzione se l'inutilizzabilità dell'immobile è già nota al Comune

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento TARSU per un immobile inutilizzabile e poi locato.

I giudici hanno stabilito che l'omessa presentazione della denuncia di variazione non preclude il diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa se il Comune è già a conoscenza dell'inutilizzabilità del bene, ad esempio per aver ricevuto una dichiarazione di inizio lavori di ristrutturazione. Tale circostanza configura infatti una conoscenza qualificata in forza dei principi di leale collaborazione e buona fede. La Suprema Corte ha inoltre riscontrato un vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice d'appello non aveva valutato l'eccezione del contribuente riguardante la regolare locazione dell'immobile a terzi negli anni successivi. Di conseguenza, la decisione è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Agenzia delle Entrate. Personale in comando: soggetto a IVA il rimborso

dei costi per accordi dal 2025

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini IVA dei rimborsi erogati da una struttura commissariale governativa a una società di capitali per le spese relative al personale posto in posizione di comando.

L'istante riteneva che tali somme dovessero essere escluse dall'imposta, sostenendo che l'istituto del comando si differenziasse dal distacco o prestito di personale in quanto il dipendente opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, configurando un mero rimborso spese privo di una vera prestazione di servizi. Di diverso avviso è l'amministrazione finanziaria, la quale ha evidenziato che le modifiche normative introdotte a decorrere dal primo gennaio 2025 hanno superato il previgente regime di esclusione dall'imposta per i prestiti o distacchi di personale. Secondo l'Agenzia, anche nel caso del comando sussistono i presupposti per l'applicazione del tributo, in quanto si ravvisa un nesso sinallagmatico diretto tra la messa a disposizione dei lavoratori e il pagamento del corrispettivo, rappresentato dal rimborso degli emolumenti principali e accessori. Di conseguenza, a nulla rileva che l'attività sia svolta nell'esclusivo interesse della struttura commissariale, poiché dal punto di vista fiscale l'operazione costituisce una prestazione di servizi onerosa da assoggettare a IVA per tutti gli accordi stipulati o rinnovati a partire dall'inizio del 2025.

Leggi l'[articolo](#).

Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo sulla planimetria identificativa della concessione demaniale

Con la risposta all'interpello n. 140/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, della planimetria identificativa dell'area oggetto di una concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale.

In via generale, i documenti e i provvedimenti emessi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni in conformità al Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e alle relative regole tecniche sono soggetti all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalla loro dimensione. Al contrario, se i documenti informatici non rispettano tali requisiti tecnici, l'imposta si applica nella misura ordinaria di 16 euro per ciascun foglio. Nel caso specifico esaminato, in cui l'atto di concessione viene generato digitalmente come un documento unico e inscindibile in cui la planimetria grafica rappresenta parte integrante e sostanziale del testo, l'elaborato grafico non assume un'autonoma rilevanza documentale. Di conseguenza, l'imposta di bollo dovuta per la planimetria deve ritenersi interamente assorbita dall'imposta forfettaria di 16 euro già assolta per il provvedimento principale, senza che sia necessaria alcuna ulteriore integrazione economica.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Corte dei Conti. Incentivi tecnici esclusi per il sindaco che svolge le funzioni di RUP

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha espresso un parere in merito alla possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici ai componenti degli organi politici di piccoli comuni. Il quesito traeva origine dal caso di un comune di ridotte dimensioni in cui, a causa della carenza di organico, la responsabilità del servizio tecnico era stata eccezionalmente attribuita al sindaco, il quale aveva assunto anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per alcuni lavori pubblici.

I magistrati contabili hanno chiarito che, sebbene la legge consenta in via del tutto eccezionale e residuale ai piccoli enti di affidare funzioni gestionali e tecniche a esponenti politici per contenere la spesa, tale attribuzione non comporta alcuna assimilazione del rapporto politico a un rapporto di lavoro dipendente. Di conseguenza, al sindaco che svolge le funzioni di RUP non possono essere corrisposti gli incentivi finanziari associati alle attività tecniche. La deliberazione evidenzia che la normativa sugli incentivi per le funzioni tecniche ha come scopo esclusivo la valorizzazione, la crescita professionale e l'efficientamento del personale interno dell'amministrazione, limitando l'erogazione di tali somme ai soli soggetti legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato. Non essendo i membri dell'organo esecutivo inquadrabili come dipendenti, l'erogazione di tali compensi a loro favore risulta illegittima anche laddove abbiano formalmente assunto la titolarità di poteri di spesa e di firma sui contratti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Salario accessorio staff politici: il limite del fondo si adegua con il valore pro-capite del 2018

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere in merito alla determinazione del limite al trattamento accessorio del personale regionale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Il quesito riguardava la possibilità di recuperare e computare, ai fini del calcolo del fondo del trattamento accessorio, una quota-parte figurativa dei vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nel 2016 e successivamente convertiti per legge in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. I magistrati contabili hanno evidenziato che la questione trova soluzione attraverso l'applicazione del meccanismo di adeguamento del fondo basato sul valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Tale criterio supera il vincolo assoluto del limite storico del 2016, prevedendo che il tetto del salario accessorio possa variare, in aumento o in riduzione, in maniera direttamente proporzionale alla consistenza del personale in servizio rispetto alla base di calcolo rilevata al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, la deliberazione stabilisce che il fondo per il trattamento accessorio può essere incrementato per la quota relativa ai collaboratori delle segreterie politiche i cui contratti sono stati convertiti in rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale adeguamento in aumento deve essere quantificato applicando il valore medio pro-capite del salario accessorio registrato nel 2018 e calcolato sul personale effettivamente in servizio alla fine di quello stesso anno, garantendo così l'invarianza del trattamento medio spettante ai dipendenti e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa complessiva del personale.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Pa in diritto/dovere di ripetere gli importi indebiti erogati ai dipendenti

La Pa ha il diritto (dovere) di ripetere gli importi indebiti erogati ai lavoratori, dovendosi escludere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2033 del codice civile, riletto alla luce della giurisprudenza

della Cedu, poiché, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8/2023, il nostro ordinamento prevede un adeguato quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita.

Questo è quanto afferma la Cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza n. 19269 del 2026. Il caso riguarda la decisione della Corte d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di un dirigente pubblico alla restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti, poiché corrisposti in violazione delle norme del contratto (mancato assorbimento dell'indennità di funzione in quella di posizione ed erronea quantificazione dell'indennità di risultato).

La Cassazione, nel confermare le decisioni dei primi due gradi, afferma che la buona fede del percettore di emolumenti non dovuti da parte della Pa, non genera nello stesso un legittimo affidamento alla conservazione di quanto percepito.

Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 8/2023, ha ritenuto che l'articolo 2033 del codice civile non sia costituzionalmente illegittimo, tenuto conto degli obblighi di correttezza imposti al creditore dall'articolo 1175 del codice civile, nella parte in cui ha omissis di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico, anche laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza.

La Cassazione, inoltre, afferma che il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente sia atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'articolo 2033 del codice civile e non atto di esercizio di potestà amministrativa, con conseguente inapplicabilità della disciplina all'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge 241/1990.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato, in modo costante, la natura doverosa della ripetizione, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone alla Pa l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile. In questo caso, difatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede nemmeno specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per la Pa, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, e un vantaggio ingiustificato per il dipendente (Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903, Consiglio di Stato, A.P. 17 ottobre 2017, n. 8; sezione VI, 14 luglio 2011 n. 4284; sezione VI, 27 novembre 2002 n. 6500).

La Pa, dunque, non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate potrebbe configurare un possibile danno erariale, con il solo temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore e alle connotazioni, di diritto e di fatto, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e al totale della somma.

La rilevanza dell'errore del solvens non può essere ipotizzata nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, poiché il datore di lavoro pubblico, a differenza del datore di lavoro privato, non ha il potere di disporre del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva, neppure in senso migliorativo, ai sensi degli articoli 24 e 45 del Dlgs 165/2001; l'eventuale volontà della Pa di attribuire al dipendente un trattamento di miglior favore resterebbe, dunque, a differenza che nel lavoro privato, del tutto irrilevante (Cassazione, sentenze n. 11645/2021; n. 6715/2021; Sezioni unite n. 21744/2009).

In conclusione, la Pa ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., letto alla luce della giurisprudenza della Cedu, dato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'articolo 1175 del Codice civile che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Amministrativa. Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento

Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all'annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento.

Su domanda dell'interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l'importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente.

Leggi l'[articolo](#).

INPS. Casellario delle pensioni: obblighi e scadenze per gli enti erogatori

Con il messaggio 14 luglio 2026, n. 2354, l'INPS richiama l'attenzione degli enti erogatori sugli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario centrale delle pensioni, riepilogando il quadro normativo di riferimento e le principali scadenze da rispettare. Il Casellario centrale delle pensioni rappresenta la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative ai trattamenti pensionistici, assistenziali e alle altre prestazioni previste dalla normativa. L'aggiornamento costante dei dati consente all'Istituto di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali e di verificare i requisiti reddituali necessari per il riconoscimento di numerose prestazioni collegate al reddito.

Gli **obblighi di comunicazione** riguardano tutti i soggetti che erogano trattamenti pensionistici: dagli enti previdenziali alle casse professionali, fino alle amministrazioni pubbliche e agli altri organismi individuati dalla normativa vigente. Ciascun ente è tenuto a trasmettere all'INPS, esclusivamente in modalità telematica tramite il [Casellario delle pensioni](#), con funzione "Modulo Gestore", i dati relativi ai trattamenti erogati, assicurandone completezza, correttezza e tempestivo aggiornamento.

Entro il mese di **febbraio di ogni anno** devono essere inviati i dati annuali, sia previsionali sia a consuntivo, mentre restano confermati gli invii mensili previsti dalla normativa e gli adempimenti trimestrali relativi alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni degli importi delle pensioni.

L'INPS evidenzia che **eventuali ritardi o omissioni nella trasmissione** delle informazioni possono incidere sulla corretta elaborazione delle certificazioni fiscali, dei conguagli e delle verifiche reddituali, con possibili ripercussioni anche sull'erogazione di prestazioni quali le maggiorazioni sociali e la quattordicesima.

Per favorire il corretto adempimento degli obblighi e uniformare le modalità operative, l'Istituto promuoverà **specifici incontri con gli enti interessati**, finalizzati a fornire chiarimenti e supporto nella gestione delle comunicazioni al Casellario.

Leggi l'[articolo](#).

Ministro per la Pubblica Amministrazione. Minerva: la nuova piattaforma del Dipartimento della funzione pubblica

Il valore nasce dalle persone. Con Minerva, il Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione di tutta la PA un nuovo spazio digitale, progettato per aiutare ogni amministrazione a conoscere, valorizzare e sviluppare il proprio capitale umano.

Minerva rappresenta un'infrastruttura strategica a supporto della gestione delle risorse umane, che integra una **banca dati unica**, innovativa e in continua evoluzione di profili professionali e di ruolo della PA, descritti attraverso l'insieme delle competenze necessarie per il loro efficace esercizio, con un sistema di strumenti e funzionalità digitali interoperabili con le principali piattaforme nazionali in materia di gestione HR.

La piattaforma accompagna le amministrazioni nell'adozione di **un modello di gestione del personale basato sulle competenze**, favorendo la definizione e l'aggiornamento dei sistemi professionali e consentendo a ciascuna PA di analizzare il patrimonio professionale disponibile rispetto agli obiettivi organizzativi.

Attraverso specifici strumenti di mappatura e assessment, le amministrazioni possono rilevare la presenza e il livello di padronanza delle competenze tecniche e trasversali, individuare eventuali gap e disporre di informazioni utili per orientare in modo più efficace le decisioni in materia di formazione, reclutamento, mobilità, crescita e sviluppo professionale. Inoltre, con la funzione di predisposizione guidata del piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dal PIAO, Minerva semplifica l'adempimento principale per la gestione del personale, favorendo la digitalizzazione del processo nel pieno rispetto della normativa vigente applicata a ciascun comparto.

Minerva consente, in sintesi, di rafforzare la capacità delle organizzazioni pubbliche di programmare, valorizzare e sviluppare le proprie professionalità, contribuendo a una gestione più moderna, consapevole e strategica del capitale umano.

La piattaforma è già pienamente operativa per le amministrazioni centrali, regioni, enti locali e università, in un percorso di progressiva estensione alle specificità dei vari comparti e di diffusione sull'intero territorio nazionale. Oggi sono già oltre 140 gli enti che, avendo partecipato alle prime fasi sperimentali, utilizzano attivamente Minerva.

Chi può accedere

Possono aderire a Minerva le Pubbliche Amministrazioni interessate ad adottare il modello di gestione strategica delle risorse umane basato sulle competenze. Per utilizzare le funzionalità del portale, ogni amministrazione deve completare la procedura di accreditamento, con il supporto del Dipartimento, individuando preventivamente un Responsabile per il Portale Minerva.

Come accedere

L'accesso al portale avviene tramite autenticazione con SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dopo l'autenticazione, è possibile avviare la procedura di accreditamento dell'amministrazione oppure accedere alle funzionalità disponibili, qualora l'ente risulti già accreditato.

Accedi a Minerva e scopri come accreditarti: minerva.dfp.gov.it.

Leggi l'[articolo](#).

ARAN. Pubblicato il Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico: risultanze di sintesi 2025

È stato presentato oggi (16 luglio) presso la sede dell'Aran, il nuovo Rapporto di monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico relativo all'anno 2025, redatto da ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Il documento illustra le risultanze di sintesi dell'attività di rilevazione condotta sull'insieme dei contratti integrativi trasmessi dalle amministrazioni pubbliche attraverso la Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi Aran-Cnel. Un secondo Rapporto, più analitico, approfondirà nei prossimi mesi l'esame puntuale delle materie trattate nei contratti integrativi.

Nel corso del 2025 le pubbliche amministrazioni hanno complessivamente trasmesso 18.197 contratti integrativi, il valore più elevato mai registrato dall'avvio del monitoraggio, con un incremento del 37,4% rispetto al 2016. La distribuzione per comparto conferma la prevalenza di Istruzione e Ricerca (46,8%) e Funzioni Locali (43,1%), seguiti da Funzioni Centrali (5,9%) e Sanità (4,2%).

Il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, dato che rappresenta il massimo storico, con punte dell'89% nella Scuola e dell'87% nell'Università. I contratti acquisiti coprono complessivamente il 79% del personale non dirigente. Sul piano geografico, Veneto e

Lombardia si confermano le regioni con la maggiore incidenza di sedi attive.

Circa un terzo dei contratti trasmessi si riferisce ad annualità precedenti, fenomeno più accentuato nelle Funzioni Centrali e in Istruzione e Ricerca. Quanto alla tipologia, il 56% degli accordi ha natura solo economica, il 38% è di tipo normativo ed economico e il restante 6% riguarda specifiche materie, con marcate differenze tra comparti.

Il Rapporto evidenzia inoltre un quadro positivo sotto il profilo delle relazioni sindacali: oltre il 93% dei contratti destinati al personale dei comparti risulta sottoscritto anche dalle RSU, mentre il ricorso agli atti unilaterali resta residuale (0,8% del totale) e in costante diminuzione nel lungo periodo.

Nel complesso, i dati confermano il consolidamento e la crescente stabilità della contrattazione integrativa quale strumento centrale nella gestione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Incarichi pubblici ai pensionati: gratuità solo per nuove nomine ed estensione ai lavoratori autonomi

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna ha espresso un parere in merito ai limiti sull'attribuzione di cariche e incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza all'interno di enti pubblici economici controllati da amministrazioni pubbliche.

Il primo quesito riguardava l'applicazione del principio di gratuità nel caso in cui un componente di un organo di governo, regolarmente nominato, maturi i requisiti per il pensionamento nel corso del mandato. Superando un precedente orientamento più restrittivo, la Sezione ha chiarito che il divieto normativo si riferisce esclusivamente all'atto del conferimento dell'incarico a un soggetto che sia già pensionato. Pertanto, lo status di pensionato sopravvenuto durante lo svolgimento del mandato non impone la trasformazione della carica in gratuita per il periodo residuo, a meno che non emergano profili elusivi della disciplina, come nel caso di nomine a ridosso del pensionamento.

Il secondo quesito mirava a definire se la qualifica di lavoratore in quiescenza riguardi solo gli ex dipendenti o includa anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. La deliberazione ha stabilito che la formulazione letterale e la finalità della legge — volta a favorire il ricambio generazionale e a contenere la spesa pubblica — impongono un'interpretazione estensiva sotto il profilo soggettivo. Di conseguenza, il divieto di attribuire incarichi retribuiti si applica indistintamente a tutti i soggetti in quiescenza, indipendentemente dal fatto che l'attività lavorativa precedente fosse di tipo dipendente (pubblico o privato) o autonomo.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

AGEL. Società in house, escluso il ricorso contro gli atti del Comune controllante

La società in house non può impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti adottati dal Comune che esercita su di essa il controllo analogo.

È questo il principio di diritto ribadito dal TAR Liguria, sezione I, con la sentenza 6 luglio 2026, n. 885.

Secondo i giudici amministrativi, tra l'ente locale e la società in house sussiste una sostanziale coincidenza soggettiva, derivante dalle peculiari caratteristiche del modello dell'in house providing. Tale rapporto esclude che la società possa assumere una posizione contrapposta rispetto all'amministrazione controllante, venendo meno il presupposto della legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti emanati dal Comune.

La pronuncia conferma quindi un orientamento consolidato, secondo cui la società in house opera come articolazione organizzativa dell'ente pubblico che la controlla e non come soggetto pienamente autonomo nei rapporti con quest'ultimo. Ne consegue che eventuali controversie relative agli atti del Comune non possono essere promosse dalla stessa società davanti al giudice amministrativo.

Leggi l'[articolo](#).

REVISIONE

Corte dei Conti. No all'aumento in corso di mandato per i revisori delle aziende speciali

La Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti si è espressa in merito a un quesito formulato da un'amministrazione comunale riguardante la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione di un'azienda speciale.

Il Comune chiedeva se fosse possibile rideterminare in aumento, durante il mandato e senza efficacia retroattiva, l'indennità dei revisori dell'azienda speciale applicando per analogia i principi e i limiti massimi stabiliti per i revisori degli enti locali dal decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. I magistrati contabili, pur ritenendo ammissibile la richiesta, hanno fornito parere negativo in merito alla possibilità di applicare per analogia tale disciplina. La Corte ha evidenziato che esiste una netta differenza strutturale e normativa tra i revisori del comune e quelli delle aziende speciali, che sono enti strumentali dotati di distinta personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. Per i revisori comunali, infatti, l'adeguamento del compenso si giustifica a fronte di un esponenziale incremento delle funzioni di controllo e si parametrizza sulla base della classe demografica dell'ente locale. Al contrario, per i revisori delle aziende speciali la normativa vigente prevede che l'adeguata indennità sia deliberata dal consiglio comunale all'atto della nomina, tenendo esclusivamente conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti. Tale determinazione iniziale deve rimanere ferma per tutta la durata del rapporto al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della funzione di controllo. Di conseguenza, la diversità dei criteri di riferimento e l'assenza di una specifica previsione di legge per le aziende speciali non consentono l'equiparazione delle due posizioni, precludendo qualsiasi adeguamento in aumento in corso di mandato per i revisori dell'organismo strumentale.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

Conferenza Stato-Città. Autovelox: in vigore le nuove regole

Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 12 luglio 2026, disciplina l'omologazione, la taratura e la verifica periodica degli autovelox per garantire la validità giuridica delle sanzioni. Su circa 4.000 dispositivi attivi in Italia, circa 850 dovranno essere adeguati o omologati ex novo, mentre per gli altri sarà sufficiente l'appartenenza ai 25 modelli approvati, unita a una corretta installazione e a verifiche tecniche annuali. Il provvedimento introduce inoltre l'obbligo di taratura prima dell'uso e misure rigorose per la privacy dei conducenti, tra cui la crittografia dei dati e l'oscuramento automatico dei volti.

Leggi l'[articolo](#).

MIT. Riserve negli appalti: iscrizione sul primo verbale utile a pena di decadenza

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde ad un quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 7, comma 2, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per capire quali documenti d'appalto precedenti al registro di contabilità siano idonei a ricevere le riserve dell'appaltatore e se la mancata iscrizione in questi atti provochi la decadenza dal diritto, rendendo intempestiva la successiva registrazione. La risposta chiarisce che sono considerati atti idonei tutti i documenti formali del flusso procedimentale utili a esprimere il dissenso, come i verbali di cantiere e gli ordini di servizio, mentre una nota integrativa serve solo come informativa tempestiva ma non sostituisce gli adempimenti contabili. Di conseguenza, qualora il fatto pregiudizievole sia già noto, l'omessa iscrizione della riserva sul primo di questi atti utili determina la decadenza del diritto, rendendo tardiva e inefficace la successiva iscrizione effettuata unicamente nel registro di contabilità.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. DI Infrastrutture e Pnrr, audizione Anac: capitalizzare le competenze e garantire trasparenza

Nell'audizione sul decreto-legge n. 107 del 2026, il Presidente dell'Anac Giuseppe Busia ha espresso riserve sulla possibilità di affidare i servizi ferroviari intercity a lotto unico, poiché ridurrebbe la concorrenza a lungo termine, suggerendo un vaglio rafforzato delle autorità competenti. In merito allo smantellamento del reattore nucleare militare da parte di Sogin, ha raccomandato un avviso esplorativo preventivo per scongiurare violazioni delle norme europee sull'affidamento diretto. Ha poi criticato la proliferazione di regimi derogatori per i commissari straordinari, invocando una disciplina più uniforme e trasparente. Infine, pur promuovendo la continuità di Giubileo Spa, ha sollecitato un piano nazionale per mettere a sistema e non disperdere le competenze delle stazioni appaltanti qualificate nate durante il Pnrr.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it